

**STATUTO DELLA FONDAZIONE**

**SCUOLA DELL'INFANZIA "CAV. TITTONI"**

**CAPO I**

**COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE**

**Art. 1 - ORIGINE**

1.1) La Scuola Materna "Cav. Tittoni" nasce come Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficienza (IPAB). Le origini risalgono al 1892 in seguito all'iniziativa del Cav. Gian Domenico Bressanin, del Cav. Carlo Tittoni, del Mons. Lucio Vasilicò e del Cav. Fausto Zadra di prestare assistenza ai bambini indigenti delle parrocchie di Colbertaldo e Vidor. Il primo Statuto organico risale al 1952 e venne approvato con Decreto del Presidente della Repubblica Solo nel 1992, l'allora Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 31 del 20/10/1992, chiese e ottenne dalla Giunta Regionale del Veneto l'approvazione del nuovo Statuto che andò a sostituire quello in vigore dal 17/05/1952.

**Art. 2 - COSTITUZIONE E DURATA**

2.1) È costituita la Fondazione denominata Scuola dell'infanzia "Cav. Carlo Tittoni", ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

**Art. 3 - SEDE**

3.1) La sede legale della Fondazione è fissata in Vidor (TV), Via Cal Curta, 40. La Fondazione ha la facoltà di istituire sedi secondarie, rappresentanze e agenzie, fuori dall'ambito del territorio della Regione del Veneto, in Italia e all'estero, solo per fini promozionali.

**Art. 4 - SCOPO E OGGETTO**

4.1) La Fondazione, senza finalità di lucro ed operando esclusivamente nel

territorio della Regione Veneto persegue i seguenti scopi:

a. educare i bambini nell'età prescolare per la crescita e lo sviluppo della personalità infantile ispirandosi ai valori della religione cattolica e a un modello educativo di tipo personalista, in cui il valore della persona e il rispetto della sua identità sono collocati al primo posto e nel rispetto delle competenze educative previsti annualmente dal competente Ministero e dagli altri enti all'uopo preposti, oltre che dalla propria posizione di scuola paritaria. L'iscrizione alla Scuola Materna è aperta a tutti;

b. promuovere e gestire servizi di interesse sociale, culturale, formativo e ricreativo e comunque utili allo sviluppo ed alla formazione del bambino e di appoggio alla famiglia, nel concreto esercizio di primari diritti riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica Italiana personali e comunitari, di iniziativa sociale, di libertà educativa e religiosa;

c. perseguire le finalità sopra indicate senza discriminazione di sorta, con assoluto rispetto di qualsiasi nazionalità, sesso, credo religioso e usanze, senza peraltro rinunciare ad essere fedele alla propria identità educativa e in stretta collaborazione con la famiglia e con la comunità, valorizzando le forme di partecipazione comunitaria;

4.2) Considerati gli scopi di cui al precedente articolo 4.1) la Fondazione ha per oggetto:

a. l'erogazione di servizi socio educativi ed in particolare l'istituzione e la gestione della scuola d'infanzia e non, anche con possibilità di refezione e di erogazione di servizi trasporto persone per i soggetti fruitori, anche presso altri Enti;

b. la gestione di centri estivi, centri di aggregazione minorile e giovanile;

c. la gestione e la promozione di corsi, seminari e laboratori volti alle

qualificazioni professionali che direttamente o indirettamente sono collegati ai settori

di interesse della Fondazione;

d. la gestione di circoli e di centri di aggregazione sociale, culturali, ricreativi, educativi e sportivi anche con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e ricreazione, biblioteche, sale di lettura e impianti sportivi in genere;

e. l'organizzazione e la gestione di iniziative a carattere sociale, culturale, turistico, ricreativo volte a favorire un sano utilizzo del tempo libero;

La Fondazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari ed immobiliari, nonché concedere fideiussioni, avvalli, cauzioni, garanzie in genere ed assumere solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre società, imprese ed enti, sempre nell'ambito della Regione del Veneto. Le suddette attività potranno essere esercitate solo in via non prevalente e non nei confronti del pubblico ai sensi della normativa vigente in materia.

4.3) È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel presente articolo.

#### **Art. 5 - PATRIMONIO**

5.1) Per il perseguimento degli scopi statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio viene assicurato dai soci fondatori, come indicato nell'atto costitutivo, sulla scorta dell'inventario.

Il patrimonio è costituito:

a. dal bene immobile e dalle liberalità conferite dai soci fondatori;

- b. dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- c. da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati e da persone fisiche, destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dalla Fondazione.

Il patrimonio immobiliare non potrà essere alienato per finanziare la spesa ordinaria

#### **Art. 6 - RISORSE ECONOMICHE**

6.1) La Fondazione svolge la propria attività con i mezzi ordinari che derivano:

- a. dal reddito del patrimonio;
- b. dai proventi derivanti dalle attività di cui all'oggetto sociale;
- c. da sovvenzioni, contributi ed elargizioni da enti pubblici, privati e da persone fisiche;
- d. da qualsiasi entrata economico-finanziaria.

I ricavi, proventi, e le entrate derivanti dalle attività collaterali saranno destinati al raggiungimento dei fini sociali.

### **Capo II**

#### **ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 7 - ORGANI SOCIALI**

7.1) Gli organi sociali della Fondazione sono:

- a. Il Consiglio di Amministrazione;
- b. Il Presidente;
- c. Il Revisore Unico

Tutte le cariche elettive hanno la durata massima di 5 (cinque) anni, salvo minore durata stabilita nell'atto costitutivo o nella delibera di nomina e possono essere confermate consecutivamente una volta sola, fatta salva l'eccezione per il Parroco  
All'atto della costituzione della Fondazione saranno nominati i primi membri del

Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 8.

## **Art. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

8.1) La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri così nominati:

- quattro nominati dal Sindaco del Comune di Vidor;
- di diritto, il Parroco pro tempore della Parrocchia di Vidor o da un delegato da lui nominato.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo. I consiglieri rimangono in carica per un periodo massimo di cinque anni e sono rieleggibili consecutivamente per un solo mandato, eccetto il membro di diritto.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione elegge il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Direttore.

In caso di mancata partecipazione alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, il componente dello stesso decade automaticamente dalla carica.

Ogni qualvolta viene meno un membro del Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dalla comunicazione al Sindaco della delibera di presa atto della decadenza, questi dovrà procedere alla sostituzione. I nuovi membri decadranno dalla carica insieme agli altri alla fine del mandato.

8.2) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo della Fondazione ed esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e controllo, provvedendo tra gli altri in particolare a:

- definire gli obiettivi e i programmi di attività e sviluppo, nonché le direttive generali per l'amministrazione e la gestione della Fondazione;
- approvare lo Statuto e i Regolamenti di organizzazione della Fondazione e loro

modifiche;

- approvare le rette di frequenza e le quote di iscrizione;
- approvare il Bilancio, nonché i documenti di pianificazione e di programmazione della Fondazione;
- nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Direttore e determinarne il compenso;
- nominare il Revisore dei Conti e determinarne il compenso;
- nominare il coordinatore didattico tra il personale in essere;
- verificare e controllare periodicamente la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi prefissati;
- acquistare e vendere, permutare, trasferire beni mobili ed immobili, per quanto ammesso dal vigente Statuto;
- deliberare l'incremento di capitale;
- decidere sugli investimenti da effettuare attraverso il patrimonio;
- acquistare e vendere, titoli del debito pubblico e di titoli di credito azionari;
- accettare donazioni, eredità e legati.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- acquistare, permutare, vendere, trasferire locare, noleggiare beni immobili e mobili;
- delegare parte dei poteri al Presidente e a uno o più membri del Consiglio, determinandone i limiti di delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di Legge e/o Statuto;
- proporre l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto nel presente Statuto;
- compiere qualsiasi altro atto afferente al governo della Fondazione.

8.3) Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo situato nel territorio regionale, ogniqualvolta il Presidente lo giudichi opportuno, oppure su domanda di almeno tre consiglieri.

La convocazione avviene:

- inviata almeno 5 giorni prima della riunione nella forma decisa dal Consiglio di Amministrazione e dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare;
- nei casi di urgenza, almeno 3 giorni prima della riunione, con ogni forma di comunicazione ritenuta idonea.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere aventi ad oggetto la modifica dello Statuto e dei Regolamenti, le deliberazioni debbono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

8.4) Non possono fare parte del Consiglio di Amministrazione persone che abbiano cause di incompatibilità e/o ineleggibilità secondo la vigente normativa. I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

#### **Art. 9 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

9.1) La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione della Fondazione sulla base delle

direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione al quale, comunque, dovrà riferire

l'attività compiuta.

Gli atti di straordinaria amministrazione competono al Consiglio di Amministrazione;

in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente potrà compiere atti di

straordinaria amministrazione, convocando contestualmente il Consiglio di

Amministrazione per la ratifica dell'operato.

9.2) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura

l'esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo e

gestionale della Fondazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e

ne promuove la riforma dove se ne presenti la necessità.

9.3) Il Presidente, in collaborazione con il Direttore, cura la predisposizione dei

documenti di pianificazione e programmazione della Fondazione e del Bilancio da

sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

9.4) Il Presidente, può essere revocato prima della scadenza del suo mandato,

solo con deliberazione approvata da maggioranza assoluta dal Consiglio di

Amministrazione.

#### **Art. 10 - VICE PRESIDENTE**

10.1) Il Vice presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni

qualvolta questi sia impedito nell'esercitare le proprie funzioni.

#### **Art. 11 - DIRETTORE**

11.1) Il Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore:

- collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione;

- svolge la funzione di datore di lavoro e si occupa del personale provvedendo



all'assunzione, al licenziamento, alla definizione del trattamento giuridico ed economico e svolge il lavoro presso la Fondazione;

- predisporre congiuntamente con il Presidente la predisposizione dei documenti di pianificazione e programmazione della Fondazione e del Bilancio;
- verbalizza le delibere del Consiglio di Amministrazione e le conserva nell'archivio della Fondazione;
- coadiuva il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendessero necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Fondazione.

#### **Art. 12 - REVISORE UNICO**

12.1) Il Revisore Unico dura in carica 3 anni e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.

È nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche il compenso.

Il Revisore Unico deve essere scelto tra i soggetti iscritti all'albo dei revisori legali, salvo diversa disposizione normativa regionale.

Il Revisore Unico:

- verifica la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi libri;
- cura la tenuta del libro delle adunanze del Revisore dei Conti;
- partecipa, se invitato, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto;
- esprime parere sul Bilancio e sui documenti di pianificazione e di programmazione della Fondazione;
- predisporre la relazione sul Bilancio e sui documenti di pianificazione e di programmazione della Fondazione.

#### **Art. 13 - BILANCIO**

13.1) L'esercizio sociale si conclude al 31 dicembre di ogni anno;

13.2) Per ogni esercizio sociale è predisposto il Bilancio della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In casi eccezionali entro 180 giorni.

Deve informare circa la situazione economico-finanziaria della Fondazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente esercitata.

Il Bilancio:

- deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- deve essere accompagnato dalla apposita relazione del Revisore Unico (è approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (in casi eccezionali entro 180 giorni)).

Il Bilancio, regolarmente approvato, deve essere debitamente trascritto nei libri sociali e rimane affisso nei locali della Fondazione per almeno 8 giorni.

#### **Art. 14 - AVANZI DI GESTIONE**

14.1) La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

14.2) È fatto assoluto divieto alla Fondazione distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

#### **Art. 15 - ESTINZIONE**

15.1) L'estinzione della Fondazione, è proposta dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza qualificata di 4/5, qualora ricorrano i motivi previsti dall'atto costitutivo o dal presente Statuto e/o dall'art. 27 del Codice Civile.

15.2) Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali della Fondazione, all'Ente/Istituto indicato

dal Consiglio di Amministrazione, avente finalità uguali o analoghe e operante nel territorio comunale.

#### **Art. 16 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

16.1) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Treviso.

#### **Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI**

17.1) Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.